

TRIBUNALE DI BARI  
Volontaria Giurisdizione  
Giudice Delegato alle procedure di composizione della crisi da  
Sovra indebitamento  
L. n. 3 del 27/01/2012 e succ. mod.

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO  
E NOMINA DEL LIQUIDATORE  
(art. 14 ter comma 1 L. n. 3/2012)**

**PER:** Il Sig. **Monteleone Luigi Massimo**, nato a Bari il 31/05/1965 e ivi residente in via Nicola Pende n. 33 (C.F.: MNT LMS 65E31 A662U), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Rapanà (C.F. RPN MHL 76L24 G187W) della società tra professionisti ESDEBITALIA S.r.l. (iscritta all'albo speciale di Bari – C.F./P. IVA 08088510725) – *advisor* – giusta procura resa in calce al presente atto

*Per le comunicazioni di cancelleria, ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e dell'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68, si indica quale indirizzo PEC: rapanamichele@legalmail.it e numero fax 080 8853113.*

**Premesso che**

**1)** Il sig. Monteleone, non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto non presenta i requisiti di fallibilità richiesti dalla norma citata e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L.3/2012 e sotto la sua responsabilità, di non aver utilizzato altre procedure di cui alla norma citata negli ultimi cinque anni, che non ha subito uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14 bis e che ha fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere (**doc. 28**).

2) Il Sig. Monteleone ha esercitato attività di consulenza aziendale e commerciale in Italia e all'estero, intrapresa il 24/07/ 2008 (con p. iva 06789740724 e cessata il 27/12/2014 – **doc. 15**) e, a causa della nota crisi economica, che ha colpito tutti i settori, con l'aggravante di dover occuparsi del sostentamento della sua famiglia d'origine, in particolare della sorella con due bambini ed un marito (per un periodo entrambi senza una occupazione), nonché della malattia che lo ha colpito (stretta conseguenza dello stress vissuto per effetto della crisi economica), ha cessato l'attività (**doc. 16**);

3) I debiti attualmente ammontano ad € **1.170.017,38**, di cui € 285.158,39 nei confronti degli enti impositori, € 600.383,00 per mutuo ipotecario e la restante somma dovuta a creditori a diverso titolo fornitori e chirografari, come da lista creditori di seguito riportata (**doc. 13/a/b/c/d/e**). Giova precisare sin d'ora che, ove si dovesse considerare l'importo decurtato, per eventuali futuri provvedimenti di "remissione in bonis", (così come avvenuto per precedenti rottamazioni), l'ammontare complessivo della posizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si ridurrebbe a complessivi 91.568,49 (di cui € 83.580,64 per "rottamazione e "saldo e stralcio" ed € 7.985,85 per somme non definibili) rispetto ai nominali 285.158,39 (**doc. 13/e**).

Di seguito si riporta la posizione debitoria dettagliata:

<b>Creditore</b>	<b>Tipologia del debito</b>	<b>Importo debito euro (sorte capitale)</b>
Agenzia delle Entrate- Riscossione Bari	Imposte varie	<b>€ 285.158,39 ridotto a € 91.568,49 (di cui €83.580,64 per "rottamazione" e "saldo e stralcio"</b>

		<b>ed euro 7.987,85 per somme non definibili)</b>
Nemo SPV MILANO	Mutuo Ipotecario	<b>€ 600.383,00</b>
Autoservice Coccozza via Bari	Noleggio	<b>€ 4.767,00</b>
Natucci Paola Castaldo Alassio (SV)	Legale	<b>€ 20.709,00</b>
Clarissa Maria Monteleone Bari	Compravendita quota Immobile via Pende 33 – Bari	<b>€ 259.000,00</b>
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.170.017,38</b>

4) Il Sig. Monteleone, a seguito della interruzione dell'attività di consulenza e del successivo periodo di malattia, come dedotto al punto sub 2), si è impegnato nella ricerca di un'occupazione lavorativa.

Dopo aver lavorato presso un *call center*, ha percepito una indennità di disoccupazione pari a circa € 350,00 mensili (fino al mese di dicembre 2019 (*doc. 17*)).

I redditi percepiti dal Monteleone Luigi Massimo sono di seguito riportati (*doc. 23*) :

<b>Prospetto redditi percepiti</b>
------------------------------------

CUD 2019	€ 4.646,21
CUD 2018	€ 2.434,00
CUD 2017	€ 1.579,00

Le entrate del nucleo familiare composto da un solo componente sono quindi costituite dalla sola retribuzione del debitore che ha percepito unicamente l'indennità di disoccupazione pari ad € 350,00 circa netti fino al mese di dicembre 2019, già decurtati dalle trattenute oltre mensilità aggiuntive.

<b>Entrate mensili nette Monteleone fino al mese di Dicembre 2019</b>
Indennità di disoccupazione € 350,00
<b>TOTALE euro 350,00</b>

5) Il Patrimonio immobiliare del sig. Monteleone, come da visura catastale che si produce (*doc. 11*) è composto come appresso:

N.	DESCRIZIONE DEL BENE	DESTINAZIONE D'USO	POSSESSO
1	Fabbricato sito in Bari via Aurelio Carrante n. 5 Piano terra in catasto al Fg. 48 - part. 755 - sub. 86 Cat. A/10 rendita € 4.777,23	Ufficio	Nuda proprietà 1/1
2	Fabbricato sito in Bari via Aurelio Carrante n. 7 Piano terra in catasto al Fg. 48 - part. 755 - sub. 106 Cat. A/10	Ufficio	Nuda proprietà 1/1

	rendita € 2.388,61		
<b>3</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 21 Piano S1 in catasto al Fg. 48 - part. 1470 - sub. 68 Cat. C/6 rendita € 195,22	Box	Nuda proprietà 1/2
<b>4</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 21 Piano S1 in catasto al Fg. 48 - part. 1470 - sub. 69 Cat. C/6 rendita € 125,50	Box	Nuda proprietà 1/2
<b>5</b>	Fabbricato sito in Bari via Aurelio Carrante n. 9 Piano S1 in catasto al Fg. 48 - part. 755 - sub. 76 Cat. C/2 rendita € 2.311,87	Deposito	Nuda proprietà 1/4
<b>6</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 23 Piano T in catasto al Fg. 48 - part. 179 - sub. 1 Cat. C/2 rendita € 44,93	Deposito	Nuda proprietà 1/8
<b>7</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 23 Piano S/1 in catasto al Fg. 48 - part. 179 - sub. 10 Cat. C/2 rendita € 52,42	Deposito	Nuda proprietà 1/8
<b>8</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 23 Piano S/1 in catasto al Fg. 48 - part. 179 - sub. 11 Cat. C/1 rendita € 4.697,38	Negozi e botteghe	Nuda proprietà 1/8
<b>9</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 33 Piano T-1-S/1 in catasto al Fg. 48 - part. 1537 - sub. 1 Cat. A/8 rendita € 5.293,68	Abitazione	Proprietà 1/1
<b>10</b>	Fabbricato sito in Bari via Nicola Pende n. 33 Piano S/1 in catasto al Fg. 48 - part. 1537 - sub. 2 Cat. C/6 rendita € 495,02	Box	Proprietà 1/1
<b>11</b>	Area Fabbricabile sita in Bari Fg. 48 part. 1627	Area Fabbricabile	Nuda proprietà 1/8
<b>12</b>	Terreno agricolo sito in Bari	Terreno agricolo	Proprietà 1/2

	Fg. 48 part. 1730 Mandorleto r.d. € 0,83 r.a. € 0,23		
--	---	--	--

Il valore complessivo degli immobili sopra indicati è pari a circa € **1.288.000,00**.

7) Sugli immobili sopra descritti gravano le seguenti procedure esecutive, riportate nel dettaglio con il relativo stato:

Procedura	Tribunale	Dati e Stato
<b>1) n. 487/2018 R.G.E 2) (proprietà)</b>	Bari	Primo avviso d'asta per l'11/11/2019 Prezzo a base d'asta: € 846.852,87 Valore di stima CTU: € 846.852,87 Prima Asta deserta, prossima asta 13/03/2020
<b>3) n. 187/2017 R.G.E (nuda proprietà)</b>	Bari	Udiienza 13/11/2019. Non ancora disposta la vendita Il G.E. si è riservato

8) Il debitore non ha alcuna altra liquidità, non avendo alcun rapporto bancario sin dal 2014 e, anche dall'esame del prospetto relativo alla giacenza media degli anni 2017- 2018 e lista movimenti del mese di novembre 2019 di una carta postepay, si evincono importi minimi, commisurati al suo livello reddituale (**Doc. 24 e 25**).

9) In ordine alle uscite che il Sig. Monteleone è chiamato ad affrontare, occorre partire dal presupposto che trattasi di un nucleo familiare costituito da una persona, come da stato di famiglia che si produce (**Doc. 1 bis**). Prendendo in riferimento i dati ISTAT è stato calcolato il reddito medio mensile al di sotto del quale il sig. Monteleone

ne verserebbe in stato di povertà, nella misura di € 594,52 (cfr. sito <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>) (*Doc. 29*).

Nel caso di specie le spese che il sig. Monteleone sostiene, come risulta nel prospetto sottostante sono:

<b>Spese attuali</b>	<b>Riquadro A</b>
Utenze	€ 1.050,00
Vitto	€ 3.650,00
<b>Totale annualità</b>	<b>€ 4.700,00</b>
<b>Totale mensilità</b>	<b>€ 391,66</b>

Nell'ipotesi della liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare, ovviamente il sig. Monteleone dovrà poter alloggiare in altro immobile in locazione, pertanto di seguito si indicano le spese che si prevede debba sostenere:

<b>Spese future</b>	<b>Riquadro B</b>
Utenze	€ 1.050,00
Vitto	€ 3.650,00
Locazione	€ 6.000,00
Spese mediche e abbonamento mezzi pubblici	€ 1.300,00
<b>Totale annualità</b>	<b>€ 12.000,00</b>
<b>Totale mensilità</b>	<b>€ 1.000,00</b>

**10)** Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'attivazione della procedura di sovra indebitamento, veniva depositata relativa istanza all'O.C.C., istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e veniva nominato gestore della crisi il Dott. Domenico Micciantuono (*doc. 1 e 2*).

**11)** Il gestore della crisi ha redatto l'allegata relazione particolareggiata, le cui risultanze, confermano e attestano quanto sopra dedotto (*Doc. 30 con allegati come da indice riportato in calce*).

<b>SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 7 L. 3/2012</b>
--

Ricorrono i presupposti di cui innanzi, atteso che il ricorrente:

-risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett a) della citata legge e cioè *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

-non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della legge 3/2012;

-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla legge 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

-non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.



## **CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Come detto, le cause che hanno portato al sovra indebitamento sono da attribuirsi al susseguirsi di concause che hanno determinato la cessazione della sua attività di Consulente: - nota crisi economica che ha colpito tutti i settori, con l'aggravante di dover occuparsi del sostentamento della sua famiglia d'origine, in particolare della sorella con due bambini ed un marito (per un periodo entrambi senza una occupazione) - malattia che lo ha colpito (stretta conseguenza dello stress vissuto per effetto della crisi economica).

Pertanto, è del tutto evidente che il debitore non abbia contribuito a creare la propria situazione di dissesto economico, determinato da una serie di insostenibili vicende di vita professionale e personale, come succintamente di seguito si espone.

Fino all'anno 2012 la situazione lavorativa del sig. Monteleone era florida e serena, anche se aveva sopportato spese e costi per le malattie dei suoi genitori, persi entrambi nell'arco di 6 anni dal 2004 al 2010, oltre a supportare, come detto, il nucleo familiare della sorella. A fronte di questa situazione, il sig Monteleone contraeva un mutuo per ripianare le spese sostenute, ristrutturare la villa di famiglia ed avere un parte di liquidità, investita successivamente in acquisizione quote societarie. Il sig. Monteleone ha svolto sempre attività di consulenza aziendale e commerciale in Italia e all'Estero.

Nel 2010 è entrato in partecipazione azionaria con due società di import & export (**Doc. 14**). Fino al 2012 l'attività procedeva bene, poi iniziava una fase di inesorabile declino economico, causata da una gestione societaria, da imputare ad altro socio, che ha determi-

nato il fallimento delle due società. Dopo aver assunto consapevolezza della crisi di queste due società, il sig. Monteleone subiva un evidente stress fino al 31/08/2012, quando veniva ricoverato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Legnano. Egli, infatti, in quel periodo viveva a Legnano con la sua compagna dell'epoca e per una importante fibrillazione atriale, subiva intervento chirurgico di cardioversione elettrica.

Una volta dimesso, veniva trasferito presso il centro cardiologico di Milano "Monzino", dove veniva sottoposto a vari accertamenti, fino a subire in data 19/10/2012 una coronografia. Il sig. Monteleone è tutt'ora in cura farmacologica, con necessità di controlli annuali. Nel mese Dicembre 2012 l'odierno istante subisce un crollo definitivo, con crisi depressiva e necessità di sedute psico-terapiche, oltre alla assunzione di medicinali (**doc. 16**). E' del tutto evidente che in brevissimo tempo, da essere un normale e soddisfatto consulente, si ritrovava in una conclamata situazione di sovra indebitamento, con la perdita delle varie consulenze (che lo hanno portato alla chiusura della partita iva il 27/12/2014) causa malattia, danneggiato psicologicamente e senza il supporto familiare necessario.

Par tali ragioni egli non ha potuto adempiere alle sue obbligazioni e con grande sforzo è riuscito a trovare un lavoro precario presso un call-center, con un corrispettivo che gli ha consentito unicamente il sostentamento alimentare. Ad oggi, ha perso anche questa piccola speranza, atteso che non gli hanno rinnovato il contratto e il sostegno INPS per disoccupazione e scaduto nel mese corrente (**Doc. 17**).

In ordine alla diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni, come si evince da quanto esposto precedentemente, si precisa che i debiti contratti hanno avuto origine dalla gestione non proficua del-

le attività societarie, non allo stesso imputabile, dalla contrazione delle richieste di consulenza, da uno stato familiare precario e dalla malattia che lo ha colpito. Appare “*ictu oculi*” che questi avvenimenti, ineludibili ed imprevedibili, esterni alla sua sfera di controllo erano ragionevolmente impossibili da anticipare e tali da non imputare allo stesso debitore una responsabilità almeno di natura colposa.

Per completezza occorre in ogni caso rilevare che il requisito della diligenza (pur sussistente nel caso di specie), previsto dalla norma, sia richiesto solo nell’ambito del piano del consumatore.

#### **ASSENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Negli ultimi cinque anni, come riscontrato nel cassetto fiscale, non è stato compiuto alcun atto dispositivo di beni, né vi sono atti impugnati dai creditori.

#### **PENDENZA DI PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E NECESSARIA PREVENTIVA SOSPENSIONE DELLE MEDESIME**

Come dedotto al punto sub 7, vi sono procedure esecutive pendenti, pertanto, occorre precisare quanto segue, in ordine alla necessaria preventiva sospensione delle medesime:

Uno degli effetti della introduzione della procedura della composizione della crisi da sovra indebitamento è la necessaria sospensione delle procedure esecutive pendenti in danno del debitore proponente. La norma da cui traggono spunto le interpretazioni dottrinarie

e giurisprudenziali è l'art. 10, lettera c) della L. 3/2012 secondo cui *“il Giudice con la fissazione dell'udienza di omologazione dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”*.

Sulla base di tale assunto la giurisprudenza di merito si è già più volte espressa, prevalentemente concedendo la sospensione delle procedure esecutive tanto immobiliari quanto mobiliari. Alcuni Tribunali, infatti, sussistendo i presupposti della L. 3/2012, hanno sospeso le procedure esecutive immobiliare, in quanto la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata poteva anche pregiudicare la fattibilità del piano (Tribunale di Brescia – ordinanza del 23/07/2015 procedimento di composizione della crisi n. 10/2015).

E' emblematica la pronuncia del Tribunale di Trani che ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare, a seguito di una proposta del piano del consumatore. Nel caso di specie l'immobile era al quarto tentativo di vendita senza incanto, con una riduzione del valore di 2/3. Si trattava della vendita all'asta della prima casa, con unico creditore (la Banca per il mutuo stipulato per l'acquisto dello stesso immobile). All'esito di un'istanza di sospensione ex art. 586 c.p.c. dato il notevole ribasso del prezzo di vendita, il Giudice dell'esecuzione reputava opportuno provvedere alla vendita dell'immobile ad un prezzo più che dimezzato. Solo dopo il deposito da parte del consumatore del piano ex L. 3/2012, ed all'esito del di-

spositivo del giudice delegato dal Presidente della Volontaria giurisdizione, il Giudice dell'Esecuzione ha sospeso la vendita dell'immobile (Tribunale di Trani – G. E. – luglio/2017).

In ogni caso appare ormai consolidato l'orientamento di sospendere le procedure esecutive, sino all'udienza di omologazione (Tribunale di Lodi – 01/10/2013 – Tribunale di Catania 24/06/2013 – Tribunale di Rimini 15/12/2015).

Partendo dal dato normativo e dal successivo orientamento formatosi, si reputa che con la fissazione dell'udienza per l'omologazione si possa contestualmente disporre a scopi cautelativi la sospensione delle procedure esecutive pendenti. Tale problematica appare contingente e non affatto strumentale, posto che, al di là della tempistica dilatoria e non perentoria prevista dalla legge in esame, una volta depositata l'istanza il procedimento necessita di una tempistica processuale, tesa a valutare la fattibilità del piano di liquidazione e la sua conseguente esecuzione con le relative necessarie incombenze.

E' evidente che in questi casi la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità della liquidazione del patrimonio. Secondo il nostro parere il Giudice dell'esecuzione, sulla base di quest'ultimo fondamentale principio, dovrebbe sospendere quanto meno la vendita, per un lasso temporale anche limitato, ma indispensabile per il completamento della procedura liquidatoria.

Pertanto, occorrerà che il Giudice competente attinto dal procedimento della crisi da sovra indebitamento, consideri l'ipotesi di disporre preliminarmente la sospensione delle procedure esecutive

pendenti.

## PROPOSTA DI SALDO E STRALCIO

In ordine ai debiti nei confronti dell'Erario, giova segnalare che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 la legge di Bilancio 2019 (L-145/2018). La novella normativa, L. 145/2018 comma188, ha introdotto la possibilità per i debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017 di ottenere la definizione agevolata dei ruoli (saldo e stralcio) pagando il 10% dei tributi propri delle persone fisiche, per tutti coloro, che come il sig. Monteleone, versando in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, hanno avviato una procedura di liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 e per i quali risulterà aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189, la procedura di liquidazione di cui all'art 14 -ter legge 3/2012. Richiamando il testo normativo, *“i debiti di cui al comma 184 e al comma 185 di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al dieci per cento e quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 187”*.

Come detto l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Bari ha accolto l'istanza di definizione dei debiti mediante “saldo e stralcio” e “rotamazione ter”, pertanto il debito è ridotto da € 285.158,39 a € 83.580,64 ,a cui si devono aggiungere l'importo delle somme non definibili pari ad euro 7.987,85 (totale 91.568,24).

Pertanto, pur essendo scaduta la prima rata in data 30/11/2019,

questa difesa reputa che si debba l'importo decurtato, per cui l'ammontare complessivo della posizione debitoria da € 285.158,39 si ridurrebbe ad € 91.568,24 (83.580,64+7.987,85).

### **NECESSITA' DEL BENEFICIO DI UN IMPORTO RESIDUO PER IL SOSTENTAMENTO**

Si rende necessario garantire al debitore, in assenza di una attuale occupazione, il beneficio di un importo residuo dalla liquidazione del suo patrimonio, che gli possa consentire il sostentamento personale per anni 2, finché non avrà trovato una collocazione lavorativa, anche considerate le sue precarie condizioni di salute.

Detto importo residuo dovrà essere calibrato sulla spesa annua determinata in base alla tabella sopra riportata sub 9).

### **PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE**

Ai sensi dell'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, in alternativa alla proposta di composizione della crisi, e dunque in alternativa all'accordo di sovraindebitamento e al piano del consumatore disciplinati dalla sezione I del capo II della legge, il debitore in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Non avendo al momento alcun reddito da lavoro, si mettono a disposizione della presente liquidazione del patrimonio tutti i beni immobili del sig. Luigi Massimo Monteleone, come indicati nella tabella di cui al "patrimonio immobiliare", aventi un valore di € 1.288.000,00, seguendo il criterio già indicato nella rela-

zione particolareggiata allegata, alla quale ci si riporta integralmente (**Doc. 11 - 18 - 26 E 27**).

### **Ammontare delle somme debitorie del piano**

Dalla relazione particolareggiata del nominato Gestore della Crisi è emerso che il totale delle passività da soddisfare ammonta ad **€1.322.549,93** importo non comprensivo del compenso spettante all'advisor legale e all'OCC, alle spese delle procedure esecutive pendenti e alle spese occorrenti per la fase liquidatoria ed alle spese occorrenti per la conduzione di una vita dignitosa per i primi 2 anni. Si precisa che:

- i crediti prededucibili saranno soddisfatti in via privilegiata con ordine di soddisfo prioritario;
- i crediti muniti di privilegio generale vantati dall'Agenzia delle Entrate e gli altri creditori saranno soddisfatti in base alle percentuali stabilite dal nominando liquidatore, ove non dovesse essere considerato lo stralcio sopra dedotto;
- Occorrerà sospendere le procedure esecutive già pendenti (come sopra indicate), così da consentire al debitore di mettere a disposizione della procedura il suo integrale patrimonio immobiliare.

\*\*\*

Il Gestore nominato dall'O.C.C. ha attestato come attendibile e ragionevolmente attuabile la proposta di liquidazione del patrimonio,



prevedendone risultati conseguibili – come da conclusioni dell'allegata relazione particolareggiata (**Doc. 30**).

Per tutto quanto sopra esposto il sig. Luigi Massimo Monteleone, rappresentato e difeso e domiciliato *ut supra*,

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, previa disposizione ai sensi dell'art. 10, lettera c) della L. 3/2012, fissare l'udienza per l'omologazione, disponendo la contestuale sospensione di tutte le procedure esecutive pendenti, indicate in narrativa e provvedere come appresso:

- disporre l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con conseguente nomina del liquidatore.
- Nella determinazione dell'ammontare debitorio, considerare in via preliminare lo stralcio nei confronti dell'Ente impositore, per le ragioni dedotte in apposito capo della antescritta narrativa.
- Accogliere la proposta del piano di liquidazione, come descritta in narrativa, ove possibile garantendo al debitore, in assenza di una attuale occupazione, il beneficio di un importo residuo dalla liquidazione del suo patrimonio, che gli possa consentire il sostentamento personale per anni 2, finché non avrà trovato una collocazione lavorativa, anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, calibrando detto importo sulla spesa annua determinata in base alla tabella riportata sub 9).

Si richiede fin da ora l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Nomina del Gestore – 1-Bis Certificato Contestuale;
- 2) Istanza di accesso alla procedura;
- 3) Autorizzazione Tribunale per Banche Dati;
- 4) Certificazioni Tribunale di Bari (Fallimentare, Procedure esecutive immo-

- biliari/mobiliari;
- 5) Certificazioni Tribunale di Bari (Fallimentare, Procedure esecutive immobiliari/mobiliari);
  - 6) Certificazioni Tribunale di Bari (Fallimentare, Procedure esecutive immobiliari/mobiliari);
  - 7) Riscontro CAI;
  - 8) Riscontro Centrale Rischi;
  - 9) Riscontro CRIF;
  - 10) Visura di non esistenza protesti;
  - 11) Visure catastali;
  - 12) Riscontro CTC;
  - 13) A. Precisazione del Credito – Natucci Paola Castaldo; B. Precisazione del credito – NEMO SPV S.r.l.; C. Precisazione del credito – Monteleone Clarissa Maria; D. Precisazione del credito – Autoservice Cocozza; E Estratti di Ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
  - 14) Storia delle partecipazioni societarie
  - 15) Interrogazione Anagrafe Tributaria P. Iva Debitore;
  - 16) Documentazione Medica Debitore;
  - 17) Documentazione reddituale INPS Debitore;
  - 18) Parametri OMI;
  - 19) Accoglimento domanda di saldo e stralcio;
  - 20) Preventivo Costi e Spese OCC – Advisor;
  - 21) Avviso d'asta del 11/11/2019;
  - 22) Avviso d'asta del 13/03/2020;
  - 23) CUD 2017/2018/2019;
  - 24) Documentazione Poste Italiane 2017/2018/2019;
  - 25) Autocertificazione situazione bancaria;
  - 26) CTP stima valore immobili Villa+autorimessa;
  - 27) CTU stima valore immobili Villa+autorimessa;

28) Dichiarazione sostitutiva atto notorio Debitore;

29) Attesazione ISEE debitore;

30) Relazione particolareggiata.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 488/1999 e succ. mod., che il valore del presente procedimento, calibrato sulla posizione debitoria del ricorrente è pari ad € 1.170.017,38 ed il Contributo Unificato fisso per il procedimenti ex L.3/2012, dovuto e versato, è pari ad 98,00

Bari, 27/12/2019

Esdebitalia S.r.l

**Avv. Michele Rapanà**